

	Ente <p style="text-align: center;">COMUNE DI CALCIO</p> <p style="text-align: center;">Provincia di Bergamo</p> <p style="text-align: center;">Codice Ente 10045</p>	Numero <p style="text-align: center;">24</p>	Data <p style="text-align: center;">29/06/2021</p>
Oggetto: TARI - TASSA RIFIUTI 2021 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore 20:00, previa convocazione di rito, nella sala consiliare della sede municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

n.	Cognome Nome	presenti/assenti
1	COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE	presente
2	CIGOGNANI GIUSEPPE	presente
3	MERCANDELLI MARIO LUIGI	assente
4	SALINI SONIA	presente
5	SAVOLDI SERGIO	presente
6	PATELLI VALENTINA	assente
7	RANGHETTI FRANCESCA	presente
8	CARMINATI CRISTINA	presente
9	VEZZOLI LODOVICO	presente
10	QUARTINI PIETRO	presente
11	VEZZOLI ANNUNZIO	presente
12	VEZZOLI FRANCA ELISABETTA	presente
13	RANGHETTI MARCELLO	presente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il seguente Assessore esterno: RAVELLA DOMENICO.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, posto al numero 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

SENTITI i vari interventi come di seguito riassunti:

ASSESSORE al Bilancio, Dott.ssa Salini Sonia: relaziona su quanto in oggetto;

Consigliere QUARTINI PIETRO (Capogruppo del Gruppo Consiliare "ASCOLTIAMO CALCIO"): chiede se potrebbero sorgere contestazioni in relazione all'applicazione del nuovo regolamento;

RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA, Dott.ssa Bottoli Teresina Graziella: precisa che, pur non essendo, al momento, insorti contenziosi, il cambiamento è epocale e le relative conseguenze potranno essere valutate solo più avanti;

PRESO ATTO che non vengono avanzate ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri;

RITENUTA esaurita la discussione;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di poter procedere con la votazione;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Favorevoli	n° 7
Contrari	n° 0
Astenuti	n° 4 (Consiglieri Quartini Pietro, Vezzoli Annunzio, Vezzoli Franca Elisabetta e Ranghetti Marcello);

DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa concernente l'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO di procedere con la votazione dell'immediata eseguibilità del presente atto;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Favorevoli	n° 7
Contrari	n° 0
Astenuti	n° 4 (Consiglieri Quartini Pietro, Vezzoli Annunzio, Vezzoli Franca Elisabetta e Ranghetti Marcello);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all'integrale registrazione audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che resterà disponibile per un anno dalla data di pubblicazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Elena Antonia Cleofe Comendulli
Sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Franca Moroli
Sottoscritto digitalmente



Ente

COMUNE DI CALCIO

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10045

Proposta al Consiglio Comunale N. 26 del 22/06/2021

OGGETTO: TARI - TASSA RIFIUTI 2021 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

A RELAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO DOTT.SSA SONIA SALINI

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

DATO atto che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 490.061,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RILEVATO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Calcio un incremento nella misura del 1,60 % del Piano Finanziario TARI 2019;

DATO ATTO che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

- dal totale dei costi del PEF 2021 sono sottratte le seguenti entrate:

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07; tale contributo risulta essere pari a € 2.376,00;
2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;
4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO di quanto sopra considerato, il PEF finale validato è pari ad € 490.061,00 iva compresa, di cui € 269.020,00 per costi variabili ed € 221.042,00 arrotondato per costi fissi;

PRESO ATTO che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 490.061,00 detratto l'importo di € 2.376,00 di cui alla detrazione quota MIUR e quindi per un valore pari a € 487.686,00 di cui € 218.666,00 tariffe riferibili ai costi fissi e € 269.020,00 tariffe riferibili ai costi variabili;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30 Giugno 2020 con la quale il Comune di Calcio, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021 e per un importo di € 1.542 anno;

CONSIDERATO CHE:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa,
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici K_a e K_b (relativa alle utenze domestiche) e K_c e K_d (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 487.686,00 al netto della quota MIUR e comprende costi fissi, pari al 44,84% dell'intero costo, e costi variabili, pari al restante 55,16% come meglio rappresentato nell'allegato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- nella relazione proposta da Studio Delfino & Partner spa viene previste la ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e che il Comune di Calcio, per l'anno 2021, così come avvenuto nell'anno precedente – 2019 -, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 47% per le utenze domestiche e del 53% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa

dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nella già citata relazione;

SPECIFICATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999:

- sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;
- che l'art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, sono determinati con la presente deliberazione e secondo l'allegato;

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

RICHIAMATO l'art. 21, comma 6, del vigente Regolamento della TARI, il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 ed in particolare "La Giunta Comunale può stabilire la concessione di RIDUZIONI da calcolare anche sul TOTALE DEL PRELIEVO SUI RIFIUTI sia per le unità domestiche che per quelle non domestiche in caso di particolari situazioni socio-economiche e epidemiologiche con finanziamento a carico del Bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 660 della legge n. 147/2013";

RICHIAMATO l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno p.v.); tale assegnazione quantificata al momento per € 40.405,00 è finalizzata esclusivamente alle sole utenze NON domestiche;

RICHIAMATO l'art. 53 del decreto legge 25 maggio 2021, 73 che prevede l'assegnazione di fondi per solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche intendendo compresa anche la tassa rifiuti; l'assegnazione è al momento quantificata in € 38.603,00 ed è finalizzata alle sole utenze domestiche;

RITENUTO, per quanto sopra, nella considerazione del particolare periodo economico-sociale-sanitario che caratterizza inequivocabilmente l'anno 2021, di dare mandato alla Giunta Comunale affinché provveda con propri atti ad accordare:

I - RIDUZIONI di cui all'art. art. 6 – D.L. 73/2021 in considerazione della minore produzione di rifiuti durante l'emergenza Covid-19, per il solo anno 2021:

a. Riduzione pari al massimo del 50%, da calcolarsi sulla somma della parte fissa + parte variabile della tariffa dovuta, a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche, elenco a titolo non esaustivo in quanto è fatta salva ogni eventuale riconsiderazione, quali:

cat.1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

cat. 2 cinematografi e teatri

cat. 4 solo impianti sportivi

cat. 7 alberghi con ristorante

cat. 8 alberghi senza ristorante

cat. 9 case di cura e di riposo

cat. 10 ospedale

cat. 13 escluse ferramenta

cat. 15 negozi particolari tende, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

cat. 17 estetista, parrucchiere,

cat. 22 ristorante, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

cat. 23 mense, birrerie, hamburgerie

cat. 24 bar caffè pasticcerie

cat. 30 discoteche,

Tali attività devono essere state sottoposte a sospensione per mezzo di provvedimenti governativi nel corso del 2021. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività effettivamente sospese che possono essere meglio identificate con gli specifici codici ATECO loro pertinenti;

- b. Riduzione pari al massimo del 20%, da calcolarsi sulla somma della parte fissa + parte variabile della tariffa dovuta, a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche, elenco a titolo non esaustivo in quanto è fatta salva ogni eventuale riconsiderazione, quali:

cat. 6 esposizioni, saloni

cat. 11 escluse onoranze funebri

cat. 12 escluse banche ed istituti di credito

cat. 17 escluse attività d'estetista

cat. 18 attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista

cat. 19 carrozzeria, autofficina, elettrauto

cat. 21 attività artigianali di produzione di beni specifici

cat. 27 esclusi ortofrutta, pescherie

Tali attività, pur non essendo state sottoposte a sospensione per mezzo di provvedimenti governativi nel 2021, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti.

In generale, nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese ed attività non sospese lo sconto viene riconosciuto previa analisi della situazione.

Le riduzioni sub a) e sub b) sono riconosciute d'ufficio;

Il finanziamento di tali riduzioni è assicurato dalla previsione dell'art. 6 del D.L. 73/2021 che prevede una somma di € 40.405,00;

II - RIDUZIONI di cui all'art. art. 53 del D.L. 73/2021 che prevede l'assegnazione di fondi per solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche intendendo compresa anche la tassa rifiuti; l'assegnazione è al momento quantificata in € 38.603,00 ed è finalizzata alle sole utenze domestiche; la Giunta Comunale valuterà entità dei fondi da rendere disponibili e relativo bando di partecipazione;

III - RIDUZIONI, alla stessa stregua di quanto concesso d'ufficio nell'anno 2020, alle sole utenze domestiche, nella misura massima del 15% da calcolarsi sulla parte fissa più parte variabile, sempre che l'utenza domestica non presenti alcuna situazione a debito per Tari, Tares e Tarsu. Tale riduzione viene stimata nell'importo massimo totale di € 45.000,00 di cui ai fondi zona rossa – art. 112 del D.L. 34/2020;

ATTESO che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonterebbe ad € 40.405,00 + 38.603,00 (fatta salva ogni valutazione da parte dell'Assessorato competente) + 45.000,00 e cioè € 124.008,00 e che

tale somma totale troverà copertura negli appositi stanziamenti di Bilancio 2021 – 2023 con una opportuna variazione di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 15, comma 3, del vigente Regolamento Tari, che richiama le utenze ad un comportamento non elusivo o comunque non in violazione delle regole del servizio quali abbandono di rifiuti nel territorio del comune o in comuni limitrofi, si ritiene di incrementare il numero degli svuotamenti della indifferenziata nella misura circa del 50% di quanto sino ad ora consentito per ogni classe di utenza domestica e cioè:

Categoria - Una persona – da 8 a 12 svuotamenti

Categoria - Due persone – da 10 a 15 svuotamenti

Categoria - Tre persone – da 11 a 17 svuotamenti

Categoria - Quattro persone – da 12 a 18 svuotamenti

Categoria - Cinque persone – da 13 a 20 svuotamenti

Categoria - Sei persone e oltre – da 14 a 21 svuotamenti

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura, pari al 5%, fissata dalla Provincia di Bergamo con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 53 del 09 Dicembre 2020;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data 30 giugno 2020;

VISTO il "Regolamento per la disciplina della Tari" che in data odierna il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare nella sua formulazione aggiornata;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTI i pareri tecnico-contabile richiesti ed espressi da parte del solo Responsabile dell'Area Finanziaria sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto);

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

DELIBERA

1) DI APPROVARE per l'anno 2021, la metodologia, il riparto dei costi fra le varie utenze, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione;

2) DI APPROVARE l'aggiornamento degli svuotamenti per raccolta indifferenziata permessi nell'arco di un esercizio finanziario a favore delle Utenze Domestiche, così come di seguito rappresentato:

- Categoria - Una persona – da 8 a 12 svuotamenti
- Categoria - Due persone – da 10 a 15 svuotamenti
- Categoria - Tre persone – da 11 a 17 svuotamenti
- Categoria - Quattro persone – da 12 a 18 svuotamenti
- Categoria - Cinque persone – da 13 a 20 svuotamenti
- Categoria - Sei persone e oltre – da 14 a 21 svuotamenti

3) DI DARE ATTO che, in forza del vigente regolamento Comunale per la TARI, adottato in modificazione dal Consiglio Comunale in data odierna, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si dà mandato alla Giunta Comunale affinché provveda con propri atti ai fini della applicazione delle riduzioni così come sopra meglio illustrate e che qui si intendono integralmente riportate, con la specifica che le riduzioni per l'emergenza Covid-19, di cui ai punti I e III sono riconosciute d'ufficio, mentre, quelle di cui alla situazione II sono riconosciute a seguito della presentazione dell'apposita istanza telematica e relativa documentazione predisposta dall'Ufficio competente del Comune nei termini fissati dallo stesso ufficio e resi noti con pubblicazione sul sito internet dell'ente. Le riduzioni saranno comunque riconosciute a favore di ciascuna utenza avente diritto nei limiti dell'importo disponibile per ogni tipologia di riduzione, provvedendo eventualmente ad una ripartizione proporzionale; Le somme da stanziare per tali agevolazioni formeranno oggetto di apposita variazione di bilancio 2021 – 2023.

4) DI DARE MANDATO alla Giunta Comunale di determinare le scadenze delle due rate di versamento della Tari per l'anno 2021 diversamente da quanto normato dall'art. 29 – comma 2, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti con la condizione che l'ultima rata sia posta a scadenza entro il termine massimo del 02 Dicembre 2021;

5) DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura, pari al 5%, fissata dalla Provincia di Bergamo con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 53 del 09 Dicembre 2020;

6) DI PROVVEDERE AD INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i. stante la necessità di dar corso nell'immediatezza al riconoscimento delle riduzioni tariffarie.

Parere Tecnico

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Bottoli Teresina Graziella)
Sottoscritto digitalmente

Proposta al Consiglio Comunale N. 26 del 22/06/2021

OGGETTO: TARI - TASSA RIFIUTI 2021 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Parere Contabile

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole CONTABILE in ordine alla regolarità della presente proposta deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Bottoli Teresina Graziella)
Sottoscritto digitalmente

	Ente COMUNE DI CALCIO <i>Provincia di Bergamo</i> Codice Ente 10045	Numero 24	Data 29/06/2021
Oggetto: TARI - TASSA RIFIUTI 2021 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE			


ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal 16/07/2021 al 31/07/2021 , ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Addì 06/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOROLI FRANCA
Sottoscritto digitalmente

	Ente COMUNE DI CALCIO <i>Provincia di Bergamo</i> Codice Ente 10045	Numero 24	Data 29/06/2021
Oggetto: TARI - TASSA RIFIUTI 2021 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE			

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 26/07/2021 .

Addì 06/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOROLI FRANCA
Sottoscritto digitalmente

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	% costi fissi utenze domestiche	47,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times \%$	€ 102.773,02
	€ 229.212,42	% costi variabili utenze domestiche	47,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times \%$	€ 126.439,40
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	% costi fissi utenze non domestiche	53,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili utenze NON domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times \%$	€ 115.892,98
	€ 258.473,58	% costi variabili utenze non domestiche	53,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili utenze NON domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times \%$	€ 142.580,60
TOTALE PEF 2021		TOTALE PARTE FISSA	€ 218.666,00	€ 487.686,00		
		TOTALE PARTE VARIABILE	€ 269.020,00			

Categoria	Descrizione	Utenze per categoria	Superficie occupata mq	Kd	Superficie equivalente	Tariffa V mq
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO		16.115,35	5,50	88.634,43	€ 0,689027
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI		580,00	2,50	1.450,00	€ 0,313194
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA		20.728,56	5,04	104.471,94	€ 0,631399
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI		1.775,34	7,69	13.652,36	€ 0,963385
5	STABILIMENTI BALNEARI		-	5,22	-	€ 0,653949
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI		1.421,10	5,76	8.185,54	€ 0,721599
7	ALBERGHI CON RISTORANTE		1.145,20	17,77	20.350,20	€ 2,226183
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE		-	8,88	-	€ 1,112465
9	CASE DI CURA E RIPOSO		3.751,00	8,20	30.758,20	€ 1,027276
10	OSPEDALI		-	10,55	-	€ 1,321678
11	UFFICI, AGENZIE		2.875,24	17,59	50.575,47	€ 2,203633
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI		2.997,52	6,88	20.622,94	€ 0,861910
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI		3.294,40	11,55	38.050,32	€ 1,446956
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE		463,29	14,78	6.847,43	€ 1,851603
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO		525,40	5,86	3.078,84	€ 0,734127
16	BANCHI DI MERCATO		-	8,90	-	€ 1,114970
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA		793,35	12,12	9.615,40	€ 1,518364
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA		3.827,03	8,48	32.453,21	€ 1,062354
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO		537,00	11,55	6.202,35	€ 1,446956
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE		-	9,29	-	€ 1,163829
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI		20.931,73	8,91	186.501,71	€ 1,116223
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB		409,59	32,35	13.250,24	€ 4,052730
23	MENSE BIRRERIE		-	62,55	-	€ 7,836113
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA		1.443,14	51,55	74.393,87	€ 6,458059
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI		647,43	23,28	15.072,17	€ 2,916462
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE		415,00	21,40	8.881,00	€ 2,680940
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE		61,00	43,55	2.656,55	€ 5,455839
28	IPERMERCATI		-	22,45	-	€ 2,812482
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI		-	28,70	-	€ 3,595466
30	DISCOTECHES		-	15,68	-	€ 1,964352

Coeffic. Kd	scelta
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,5
2) Cinematografi e teatri	2,5
3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	5,04
4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,69
5) Stabilimenti balneari	5,22
6) Esposizioni, autosaloni	5,76
7) Alberghi con ristorante	17,77
8) Alberghi senza ristorante	8,88
9) Case di cura e riposo	8,2
10) Ospedali	10,55
11) Uffici, agenzie	17,59
12) Banche ed istituti di credito, studi professionali	6,88
13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55
14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78
15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5,86
16) Banchi di mercato beni durevoli	8,9
17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12
18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48
19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55
20) Attività industriali con capannoni di produzione	9,29
21) Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91
22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	32,35
23) Mense, birrerie, amburgherie	62,55
24) Bar, caffè, pasticcerie	51,55
25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	23,28
26) Plurilicenze alimentari e/o miste	21,4
27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	43,55
28) Ipermercati di generi misti	22,45
29) Banchi di mercato generi alimentari	28,7
30) Discoteche, night club	15,68

Categoria	Descrizione	Superficie occupata	Kc	Superficie equivalente	Tariffa mq
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	16.115,35	0,67	10.797,28	0,473322
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	580,00	0,43	249,40	0,303774
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	104.909,95	0,87	91.271,66	0,614613
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1.775,34	0,88	1.562,30	0,621677
5	STABILIMENTI BALNEARI	-	0,64	-	0,452129
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1.421,10	0,71	1.008,98	0,501580
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1.145,20	2,17	2.485,08	1,532999
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	-	1,08	-	0,762967
9	CASE DI CURA E RIPOSO	3.751,00	0,8	3.000,80	0,565161
10	OSPEDALI	-	1,29	-	0,911322
11	UFFICI, AGENZIE	2.875,24	2,02	5.807,98	1,427032
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	2.997,52	0,85	2.547,89	0,600484
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	3.294,40	0,99	3.261,46	0,699387
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	463,29	1,8	833,92	1,271612
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	525,40	0,83	436,08	0,586355
16	BANCHI DI MERCATO	-	1,09	-	0,770032
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	793,35	1,48	1.174,16	1,045548
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	3.827,03	1,05	4.018,38	0,741774
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	898,42	1,41	1.266,77	0,996096
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	-	0,92	-	0,649935
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	23.328,80	1,2	27.994,56	0,847741
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	409,59	3,74	1.531,87	2,642128
23	MENSE BIRRERIE	-	7,63	-	5,390223
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	1.443,14	5,82	8.399,07	4,111546
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	647,43	2,91	1.884,02	2,055773
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	415,00	2,4	996,00	1,695483
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	61,00	4,49	273,89	3,171966
28	IPERMERCATI	-	2,74	-	1,935676
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	-	3,5	-	2,472579
30	DISCOTECHE	-	1,91	-	1,349322

Coeffic. Kd	scelta
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67
2) Cinematografi e teatri	0,43
3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,87
4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5) Stabilimenti balneari	0,64
6) Esposizioni, autosaloni	0,71
7) Alberghi con ristorante	2,17
8) Alberghi senza ristorante	1,08
9) Case di cura e riposo	0,80
10) Ospedali	1,29
11) Uffici, agenzie	2,02
12) Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,85
13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99
14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16) Banchi di mercato beni durevoli	1,09
17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,05
19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20) Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21) Attività artigianali di produzione beni specifici	1,20
22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,74
23) Mense, birrerie, amburgherie	7,63
24) Bar, caffè, pasticcerie	5,82
25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,91
26) Plurilicenze alimentari e/o miste	2,40
27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,49
28) Ipermercati di generi misti	2,74
29) Banchi di mercato generi alimentari	3,50
30) Discoteche, night club	1,91

addebito mancata restituzione bidone lt 40 7,00 €
addebito mancata restituzione bidone lt 120 36,00 €
addebito mancata restituzione bidone lt 1.100 240,00 €

CONFRONTO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE								Aumento / Diminuzione %		
Categoria	Descrizione	TF 2019	TV 2019	TOT 2019	TF 2021	TV 2021	TOT 2021	Variazione TF	Variazione TV	Variazione TOT
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,602000	0,601000	1,203000	0,473322	0,689027	1,162349 €	-21,38%	14,65%	-3,38%
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,386000	0,273000	0,659000	0,303774	0,313194	0,616968 €	-21,30%	14,72%	-6,38%
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,782000	0,551000	1,333000	0,614613	0,631399	1,246012 €	-21,41%	14,59%	-6,53%
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,791000	0,841000	1,632000	0,621677	0,963385	1,585062 €	-21,41%	14,55%	-2,88%
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,575000	0,571000	1,146000	0,452129	0,653949	1,106078 €	-21,37%	14,53%	-3,48%
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,641000	0,630000	1,271000	0,501580	0,721599	1,223179 €	-21,75%	14,54%	-3,76%
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,948000	1,943000	3,891000	1,532999	2,226183	3,759182 €	-21,30%	14,57%	-3,39%
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,970000	0,971000	1,941000	0,762967	1,112465	1,875432 €	-21,34%	14,57%	-3,38%
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,719000	0,897000	1,616000	0,565161	1,027276	1,592437 €	-21,40%	14,52%	-1,46%
10	OSPEDALI	1,159000	1,154000	2,313000	0,911322	1,321678	2,233001 €	-21,37%	14,53%	-3,46%
11	UFFICI, AGENZIE	1,810000	1,923000	3,733000	1,427032	2,203633	3,630664 €	-21,16%	14,59%	-2,74%
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,764000	0,753000	1,517000	0,600484	0,861910	1,462393 €	-21,40%	14,46%	-3,60%
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,889000	1,263000	2,152000	0,699387	1,446956	2,146343 €	-21,33%	14,57%	-0,26%
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,617000	1,616000	3,233000	1,271612	1,851603	3,123215 €	-21,36%	14,58%	-3,40%
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,746000	0,641000	1,387000	0,586355	0,734127	1,320481 €	-21,40%	14,53%	-4,80%
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,979000	0,973000	1,952000	0,770032	1,114970	1,885002 €	-21,35%	14,59%	-3,43%
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,330000	1,325000	2,655000	1,045548	1,518364	2,563912 €	-21,39%	14,59%	-3,43%
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,944000	0,927000	1,871000	0,741774	1,062354	1,804128 €	-21,42%	14,60%	-3,57%
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,267000	1,263000	2,530000	0,996096	1,446956	2,443052 €	-21,38%	14,57%	-3,44%
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,826000	1,016000	1,842000	0,649935	1,163829	1,813764 €	-21,32%	14,55%	-1,53%
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,076000	0,974000	2,050000	0,847741	1,116223	1,963965 €	-21,21%	14,60%	-4,20%
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,362	3,538	6,900000	2,642128	4,052730	6,694857 €	-21,41%	14,55%	-2,97%
23	MENSE BIRRERIE	6,854	6,84	13,694000	5,390223	7,836113	13,226336 €	-21,36%	14,56%	-3,42%
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	5,232	5,637	10,869000	4,111546	6,458059	10,569605 €	-21,42%	14,57%	-2,75%
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,612	2,546	5,158000	2,055773	2,916462	4,972235 €	-21,30%	14,55%	-3,60%
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,152	2,34	4,492000	1,695483	2,680940	4,376423 €	-21,21%	14,57%	-2,57%
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	4,035	4,763	8,798000	3,171966	5,455839	8,627805 €	-21,39%	14,55%	-1,93%
28	IPERMERCATI	2,461	2,455	4,916000	1,935676	2,812482	4,748158 €	-21,35%	14,56%	-3,41%
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,144	3,139	6,283000	2,472579	3,595466	6,068046 €	-21,36%	14,54%	-3,42%
30	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	0	0	0,000000	1,349322	1,964352	3,313674 €			

Calcolo quota variabile utenze domestiche

	Utenze	Superficie mq	Coefficiente Kb	Quantità corretta	Tariffa variabile
OCCUPANTI 1	661	79.376,02	0,6	396,6	20,661327
OCCUPANTI 2	584	81.689,43	1,4	817,6	48,209763
OCCUPANTI 3	439	60.483,03	1,93	847,27	66,460601
OCCUPANTI 4	345	46.553,16	2,45	845,25	84,367085
OCCUPANTI 5	107	13.583,67	3,22	344,54	110,882454
OCCUPANTI 6 O PIU'	79	7.815,65	3,72	293,88	128,100226

Coefficiente Kb	Scelta
OCCUPANTI 1	0,6
OCCUPANTI 2	1,4
OCCUPANTI 3	1,93
OCCUPANTI 4	2,45
OCCUPANTI 5	3,22
OCCUPANTI 6 O PIU'	3,72

Calcolo quota fissa utenze domestiche

	Superficie mq	Coefficiente Ka	Superficie equivalente	Tariffa fissa mq
OCCUPANTI 1	79.376,02	0,8	63.500,82	0,29416976
OCCUPANTI 2	81.689,43	0,94	76.788,06	0,345649468
OCCUPANTI 3	60.483,03	1,05	63.507,18	0,38609781
OCCUPANTI 4	46.553,16	1,14	53.070,60	0,419191908
OCCUPANTI 5	13.583,67	1,23	16.707,91	0,452286006
OCCUPANTI 6 O PIU'	7.815,65	1,3	10.160,35	0,47802586

tariffa unitaria svuotamento aggiuntivo 40 lt	2,40 €
tariffa unitaria svuotamento aggiuntivo 120 lt	7,20 €
addebito mancata restituzione bidone lt 40	7,00 €
addebito mancata restituzione bidone lt 120	36,00 €

Categoria	Superficie abitazione	Tariffa fissa 2019	Tariffa variabile 2019	Tariffa fissa 2021	Tariffa variabile 2021	Dovuto 2019	Dovuto 2021	Diff. €	Diff. %
1 occupante	50	17,850000	19,440000	0,294170	20,661327	39,15 €	37,14 €	-2,02 €	-5,15
2 occupanti	50	21,000000	45,350000	0,345649	48,209763	69,67 €	68,77 €	-0,90 €	-1,29
3 occupanti	50	23,450000	62,360000	0,386098	66,460601	90,10 €	90,05 €	-0,05 €	-0,05
4 occupanti	50	29,545000	80,340000	0,419192	84,367085	115,38 €	110,59 €	-4,79 €	-4,15
5 occupanti	50	27,450000	104,150000	0,452286	110,882454	138,18 €	140,17 €	1,99 €	1,44
6 occupanti	50	29,000000	120,350000	0,478026	128,100226	156,82 €	159,60 €	2,78 €	1,78

Categoria	Superficie abitazione	Tariffa fissa 2019	Tariffa variabile 2019	Tariffa fissa 2021	Tariffa variabile 2021	Dovuto 2019	Dovuto 2021	Diff. €	Diff. %
1 occupante	75	26,775000	19,440000	0,294170	20,661327	48,53 €	44,86 €	-3,67 €	-7,55
2 occupanti	75	31,500000	45,350000	0,345649	48,209763	80,69 €	77,84 €	-2,85 €	-3,53
3 occupanti	75	35,175000	62,360000	0,386098	66,460601	102,41 €	100,19 €	-2,22 €	-2,17
4 occupanti	75	44,317500	80,340000	0,419192	84,367085	130,89 €	121,60 €	-9,29 €	-7,10
5 occupanti	75	41,175000	104,150000	0,452286	110,882454	152,59 €	152,04 €	-0,55 €	-0,36
6 occupanti	75	43,500000	120,350000	0,478026	128,100226	172,04 €	172,15 €	0,11 €	0,06

Categoria	Superficie abitazione	Tariffa fissa 2019	Tariffa variabile 2019	Tariffa fissa 2021	Tariffa variabile 2021	Dovuto 2019	Dovuto 2021	Diff. €	Diff. %
1 occupante	100	35,700000	19,440000	0,294170	20,661327	57,90 €	52,58 €	-5,31 €	-9,18
2 occupanti	100	42,000000	45,350000	0,345649	48,209763	91,72 €	86,91 €	-4,80 €	-5,24
3 occupanti	100	46,900000	62,360000	0,386098	66,460601	114,72 €	110,32 €	-4,40 €	-3,83
4 occupanti	100	59,090000	80,340000	0,419192	84,367085	146,40 €	132,60 €	-13,80 €	-9,43
5 occupanti	100	54,900000	104,150000	0,452286	110,882454	167,00 €	163,92 €	-3,09 €	-1,85
6 occupanti	100	58,000000	120,350000	0,478026	128,100226	187,27 €	184,70 €	-2,57 €	-1,37

Categoria	Superficie abitazione	Tariffa fissa 2019	Tariffa variabile 2019	Tariffa fissa 2021	Tariffa variabile 2021	Dovuto 2019	Dovuto 2021	Diff. €	Diff. %
1 occupante	150	53,550000	19,440000	0,294170	20,661327	76,64 €	68,03 €	-8,61 €	-11,24
2 occupanti	150	63,000000	45,350000	0,345649	48,209763	113,77 €	105,06 €	-8,71 €	-7,65
3 occupanti	150	70,350000	62,360000	0,386098	66,460601	139,35 €	130,59 €	-8,75 €	-6,28
4 occupanti	150	88,635000	80,340000	0,419192	84,367085	177,42 €	154,61 €	-22,82 €	-12,86
5 occupanti	150	82,350000	104,150000	0,452286	110,882454	195,83 €	187,66 €	-8,16 €	-4,17
6 occupanti	150	87,000000	120,350000	0,478026	128,100226	217,72 €	209,79 €	-7,92 €	-3,64



Provincia di
Bergamo

Settore Risorse finanziarie
Servizio Gestione del bilancio, entrate e tributi
Via Tasso, 8 - 24121 Bergamo
Tel. 035.387205 - 206 -207
segreteria.contabilita@provincia.bergamo.it
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

TRASMISSIONE VIA PEC

SG/MTG

Ai Comuni della provincia di Bergamo
C.a. Responsabile della Tassa Rifiuti

Oggetto: Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente. Indicazioni operative per il 2021

La disciplina relativa al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), istituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dispone che lo stesso è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della medesima legge.

Il comma 7 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, inoltre, prevede che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla Provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 dello stesso articolo 19.

I criteri seguiti nella ripartizione e nel riversamento delle somme riscosse a titolo di TEFA sono quelli previsti dalla normativa attualmente vigente:

- Decreto Mef del 1° luglio 2020 “Modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale”;
- Decreto Mef del 21 ottobre 2020 “Modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma PagoPa;
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 5/E del 18 gennaio 2021 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei relativi interessi e sanzioni”.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020, si comunica che con Decreto del Presidente n. 237 del 12 novembre 2020, con il quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 – 2023, sono state confermate, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, le aliquote relative ai tributi provinciali; nella fattispecie **per l'anno 2021 l'aliquota del Tributo provinciale è stata riconfermata al 5%. Il Bilancio di previsione 2021-2023 è stato successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 53 del 9 dicembre 2020.**

Pertanto, ai sensi del quadro normativo sopra richiamato i versamenti del TEFA e della TARI (ovvero della tariffa avente natura corrispettiva):

- **per gli anni di imposta fino al 2020** sono effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al TEFA.

- **per gli anni d'imposta 2021 e successivi** sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai Comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 5/E del 18 gennaio 2021. I Comuni e i soggetti affidatari del servizio, dovranno emettere avvisi pagoPA multi-beneficiario TARI e TEFA secondo le nuove disposizioni, consentendo ai cittadini di effettuare un'unica disposizione di pagamento che la procedura realizzata provvederà ad accreditare al Comune e alla Provincia/Città metropolitana.

Sinteticamente:

Versamenti F24 (modello F24 sezione IMU ed altri tributi locali, modello F24 "enti pubblici" F24 EP, bollettini postali approvati con decreto interministeriale del 14 maggio 2013, rendicontati da Poste Italiane con le stesse modalità dei pagamenti F24):

- sui versamenti a titolo di **TARI** (cod. trib. 3944, 3945, 3946, 3950, 3951, 3952, 365E, 366E, 367E, 368E, 369E e 370E), **con anno di riferimento 2020**, viene effettuato lo scorporo della quota relativa al TEFA, che viene riversata alla Provincia al netto della commissione dovuta al Comune;
- i versamenti a titolo di **TEFA** (cod. trib. TEFA, TEFN, TEFZ), **con anno di riferimento 2021** e successivi, vengono riversati alla Provincia al netto della commissione dovuta al Comune;
- **anno di riferimento antecedente al 2020**, invece, rimane di competenza del singolo Comune il riversamento della componente relativa al TEFA alla rispettiva Provincia.

L'Agenzia delle Entrate effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI (ovvero tariffa avente natura corrispettiva) e di TEFA, rispettivamente, al Comune e alla corrispondente Provincia o Città metropolitana, **secondo il codice tributo, il codice catastale e l'anno di riferimento indicati nel modello F24.**

Versamenti mediante bollettino di c/c postale o altri strumenti di pagamento:

- **Annualità 2020 e antecedenti:** viene incassato dal Comune/Soggetto incaricato del servizio di riscossione l'intero importo pagato dal contribuente (Tari comprensiva di Tefa + Sanzioni + Interessi).
- **Annualità 2021 e successive:** il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle Province e alle città metropolitane secondo gli importi indicati dai Comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento (*bollettino di conto corrente postale o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, compresi quelli relativi alla piattaforma di cui all'art. 5 del*

codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) secondo le specifiche tecniche rese disponibili;

gli «Avvisi di pagamento PagoPa» emessi dai Comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, devono includere le informazioni necessarie all'incasso unificato TARI e TEFA e **al corretto riversamento delle somme incassate**; i Prestatori di servizi di pagamento (PSP) che incassano la TARI-tributo, la TARI-corrispettiva e il TEFA, entro il giorno successivo all'incasso, provvedono all'accredito delle somme spettanti alle Province, alle Città metropolitane, ai Comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmettono ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi all'incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi PagoPa.

In tal senso si comunica che **l'IBAN di accredito del tributo TEFA della Provincia di Bergamo**, censito sulla piattaforma pagoPA, è IT37 C030 6911 1001 0000 0300 024 (intestato a "Amministrazione Provinciale di Bergamo" presso Intesa Sanpaolo S.p.A. filiale di Bergamo Via Gabriele Camozzi, 27);

Pertanto anche per l'anno 2021 continueranno a sussistere pagamenti effettuati dai contribuenti per i quali l'intero importo Tari comprensiva di Tefa, sanzioni e interessi viene riscosso dal Comune/Soggetto Affidatario che dovranno provvedere al riversamento del Tefa, comprensivo di sanzioni e interessi, al netto della commissione dovuta al Comune dello 0,3 per cento delle somme riscosse, alla Provincia di Bergamo e precisamente:

- Tutti i pagamenti con mod. F24 con indicazione dell'anno di riferimento antecedente al 2020 o nei quali l'anno di riferimento non è stato indicato, ovvero è stato indicato in modo errato;
- Tutti gli incassi con altri strumenti di pagamento diversi da pagoPa (Mav, bonifici, ccp tradizionali, ecc.);
- Tutti gli incassi relativi ad avvisi di pagamento pagoPa già inviati ai contribuenti e non emessi secondo le disposizioni di cui al D.M. Mef 21/10/2020;
- Il versamento annuale ai Comuni da parte del Miur per le Scuole;
- I recuperi di imposta da parte dei soggetti affidatari riscossi direttamente sui propri conti.

Visto inoltre quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 21/10/2020 secondo cui l'art. 3, comma 2 del D.M. 1/07/2020 si applica in tutti i casi diversi da quelli disciplinati dal decreto medesimo, **si riassumono di seguito i termini e le modalità di rendicontazione per gli incassi a decorrere dal 1/01/2021 per i quali resta di competenza del Comune/Soggetto incaricato il versamento del Tefa:**

PERIODO INCASSI	TERMINE VERSAMENTO	DI
fino al 30 settembre	31 ottobre	
fino al 30 novembre	31 dicembre	
fino al 31 dicembre	28 febbraio	

Al termine di ciascun periodo di incasso il Comune/Soggetto incaricato provvede al riversamento alla Provincia di Bergamo del tributo Tefa spettante, comprensivo di interessi e sanzioni, riscosso sui propri conti, al netto della commissione spettante al Comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse **entro i termini di versamento del rispettivo periodo di incasso** inviando all'indirizzo segreteria.contabilita@provincia.bergamo.it il consueto “**modello rendicontazione riversamento**” opportunamente compilato che si allega.

Ai fini del versamento del TEFA si chiede di seguire le seguenti indicazioni:

- I riversamenti di Enti Pubblici soggetti a Tesoreria Unica devono essere effettuati mediante operazione di girofondi sulla contabilità speciale n. 0060083 intestata alla Provincia di Bergamo presso la Tesoreria provinciale dello Stato;
- I riversamenti da parte di Soggetti privati, dovranno essere effettuati utilizzando le seguenti coordinate: Intesa Sanpaolo S.p.A. filiale di Bergamo Via Gabriele Camozzi, 27 IBAN IT37 C030 6911 1001 0000 0300 024.

I Comuni devono comunicare e rendere operative le disposizioni stabilite dalla Provincia di Bergamo per il TEFA nei confronti dei soggetti affidatari del servizio di riscossione (con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione), nonché dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel caso di TARI-corrispettiva.

Per poter infine procedere all'accertamento del tributo si richiede **l'invio dell'atto con il quale è stata impegnata nell'anno la quota del tributo provinciale.**

Si ringrazia per la cortese collaborazione e restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente ad interim
Dr Silvano Vincenzo Gherardi
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme
collegate



COMUNE DI CALCIO

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10045

Oggetto: TARI – TASSA RIFIUTI 2021 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Verbale n. 30 del 23 GIUGNO 2021

L'anno 2021, il giorno 23 del mese di giugno, il Revisore Unico ha preso in esame la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22.06.2021 ad oggetto "TARI – TASSA RIFIUTI 2021 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE"

visti

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», che ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- la proposta di deliberazione n. 22 del 22.06.2021 e relativo parere con verbale n..29 del 23.06.2021;
- la proposta di deliberazione n. 24 del 22.06.2021 e relativo parere con verbale n..27 del 23.06.2021;

Dato atto

che detta proposta, sottoposta all'esame dell'Organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del parere, è corredata anche:

- del parere favorevole sulla proposta in oggetto con riferimento alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del servizio interessato e del Dirigente del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000

Esprime

Per quanto di competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Varese, lì 23.06.2021

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

F.to Pasquini Dott. Matteo Vincenzo Pericle

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa